

(N. 830)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro degli Affari esteri**

(SFORZA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1950

Esenzioni fiscali per alcune operazioni di debito pubblico.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel sistema tributario vigente gli oneri fiscali che particolarmente riguardano i titoli di Stato si presentano, com'è noto, sotto tre specie:

a) *tassa di bollo sui titoli* rilasciati dall'Amministrazione del debito pubblico a seguito di ordinarie operazioni di tramutamento trasferimento o rinnovazione;

b) *tassa di bollo sulle domande* intese ad ottenere talune di dette operazioni;

c) *tassa di concessione governativa* sulle ricevute di deposito dei titoli presentati per le operazioni stesse.

La *tassa di bollo sui titoli* è stabilita con criteri di gradualità nella seguente misura: per ogni titolo nominativo o misto, qualunque sia l'importo lire 1

per ciascun titolo al portatore, qualora il relativo capitale nominale non superi le lire 500 lire 1

Ove invece il detto capitale superi:

lire 500 e non lire 1.000, la *tassa* dovuta è di lire 2;

lire 1.000 e non lire 2.000, la *tassa* dovuta è di lire 3;

lire 2.000 e non lire 5.000, la *tassa* dovuta è di lire 4;

lire 5.000 e non lire 10.000, la *tassa* dovuta è di lire 6;

lire 10.000, la *tassa* dovuta è di lire 10. (articolo 49 della tariffa allegato A alla legge sul bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni).

Da tali tasse sono però esenti *i buoni del tesoro poliennali* (articolo 3 della legge 21 marzo 1912, n. 191, istitutiva dei buoni quinquennali; articolo 2, ultimo capoverso, del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, sui buoni nominativi, e articolo 13 della tabella allegato *B* alla detta legge sul bollo).

La *tassa di bollo sulle domande* è fissata nella misura di lire 24 per ogni foglio (articolo 212 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298; articolo 36 del citato regolamento 8 giugno 1913, articolo 106 della tariffa allegato *A* alla legge sul bollo e successive modificazioni; articolo 2 del decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 242).

La *tassa di concessione governativa* è di lire 50 per ogni titolo depositato, esclusi i titoli nominativi da tramutarsi al portatore, quando il relativo capitale nominale non superi le lire 500 (articolo 80 della tabella allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3279; articolo 200 della nuova tabella annessa al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604).

Attualmente sono previste particolari esenzioni per alcune specie di operazioni di debito pubblico (articolo 67 e 68 del testo unico della legge sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 516, e articolo 215 del relativo regolamento; articolo 36 del regolamento sui buoni del tesoro; articolo 24 e 25 della tabella allegato *B* alla legge sul bollo; articolo 25 della legge sulle concessioni governative e note al citato articolo 200 della tabella annessa al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604), esenzioni intese essenzialmente a favorire l'incremento delle iscrizioni nominative e miste e a facilitare le operazioni che non dipendono dalla volontà delle parti, bensì da esigenze dell'Amministrazione.

All'infuori dei casi di esenzione tassativamente stabiliti, le domande alla Direzione Generale del Debito pubblico devono essere redatte su carta bollata e devono essere su di esse applicate e quindi annullate le marche occorrenti, in anticipazione della tassa di bollo sui titoli da emettersi per effetto della operazione domandata (a meno che si tratti di buoni del tesoro, i quali — come si è detto — ne sono esenti), nonchè quelle per la tassa di concessione governativa sui titoli depositati; salva la fa-

coltà di comprovare il pagamento di tali diritti mediante apposita dichiarazione stesa dall'ufficio del registro sulle domande (articolo 213 del regolamento generale sul debito pubblico; articolo 49 dell'allegato *A* alla legge sul bollo; articolo 200 della tabella annessa al decreto legislativo 20 maggio 1947, numero 604, sulle concessioni governative).

Ma i cennati oneri fiscali non sono i soli a colpire i titoli di Stato.

Infatti, a corredo delle domande intese a conseguire operazioni di debito pubblico, occorrono i necessari documenti giustificativi (atti notarili, atti di stato civile, provvedimenti giudiziari, ecc.) documenti che devono essere regolari nei rapporti con le leggi sul bollo e registro e muniti della prescritta legalizzazione della firma di chi li ha rilasciati (articolo 226 del regolamento generale sul debito pubblico). Di qui altre rilevanti spese che i portatori di titoli devono sostenere e che divengono ancora più sensibili, quando si tratti di operazioni che richiedono una maggiore documentazione, come nei casi di rendite pertinenti a persone fisiche incapaci o di capacità limitata, a persone giuridiche, ad eredità, oppure di rendite gravate di vincoli o di ipoteche; senza contare poi le spese, che le parti devono pure affrontare, e che non sono certo trascurabili, per la corresponsione dei diritti accessori spettanti ai vari uffici, per onorari di avvocato e di notaio, ecc.

Da quanto premesso appare evidente la gravezza dell'onere finanziario che colpisce i portatori di titoli di Stato, al punto che non pochi di essi si astengono dal fare operazioni su rendite d'importo limitato, o, a seguito delle richieste di adempimenti, rese indispensabili per la regolarizzazione della documentazione, recedono dalla domanda presentata.

In ogni caso le spese da sostenere, quando non assorbono o non superano il cespite, lo decurtano sensibilmente, con grave pregiudizio degli aventi diritto, già in particolar modo danneggiati dalla svalutazione monetaria.

Tale inconveniente, com'è ovvio, ingenera nella gran massa dei risparmiatori una sempre crescente riluttanza verso gli investimenti in titoli di Stato e ciò, senza dubbio, a scapito dell'Erario.

Parrebbe pertanto necessario, anche in vista

dei prossimi inasprimenti fiscali, dispone determinate esenzioni, al fine di portare le operazioni di debito pubblico su un piano di maggiore accessibilità.

Le esenzioni dovrebbero riguardare la tassa di bollo sulla domanda e la tassa di concessione governativa per il deposito dei titoli, le quali, a seguito degli aumenti verificatisi dal 1938 in poi, sono state elevate rispettivamente da lire 4 a lire 24 e da lire 5 a lire 50, nonchè le tasse di bollo sulla documentazione giustificativa della domanda, anch'esse da quell'epoca notevolmente aumentate.

Nessuna esenzione si riterebbe invece di apportare alla tassa di bollo sui titoli da emettersi per effetto delle operazioni domandate, essendo essa rimasta invariata nella misura stabilita dall'articolo 49 della tariffa allegata A alla legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

E poichè, con le vigenti tariffe (tributarie e professionali), il costo della documentazione per molte operazioni di debito pubblico, specie quando si tratti del tramutamento di titoli nominativi in titoli al portatore, considerato nei suoi effetti quale atto di alienazione (articolo 27 del regolamento generale sul debito pubblico), ammonta, a volte, a diverse migliaia di lire, l'esenzione da stabilirsi dovrebbe riflettere, quanto meno, le operazioni su titoli d'importo complessivo non superiore a lire 50.000 capitale nominale, in modo che i documenti per esse occorrenti possano essere redatti su carta libera e legalizzati senza applicazione delle consuete marche per atti amministrativi.

Vero che, in conseguenza delle proposte esenzioni, verrebbero a ridursi le entrate dell'Era-rio, ma non è men vero che il carico dei cennati tributi è oggi sproporzionato, nei riguardi specialmente delle partite d'importo non rilevante.

Peraltro il sacrificio del bilancio, che comunque non sarebbe eccessivo, verrebbe ripagato dalla maggiore affluenza del risparmio negli investimenti di capitali in titoli di debito pubblico.

* * *

Altra esenzione che converrebbe stabilire è quella riguardante la riunione dei titoli al portatore e nominativi in altri d'importo maggiore.

L'esenzione si riferirebbe, oltre che al bollo sulle domande e alla tassa di concessione go-

vernativa sulle ricevute di deposito dei titoli, anche al bollo sui nuovi titoli da emettersi in dipendenza della riunione domandata.

Giova in proposito rammentare che, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, recante nuove norme in materia di debito pubblico, venne, fra l'altro, stabilita l'esenzione da qualsiasi tassa, per la durata di un anno, delle operazioni intese ad ottenere la riunione dei titoli al portatore e nominativi del capitale nominale non superiore a lire 500 in altri di importo maggiore.

Ciò si fece allo scopo di diminuire la considerevole massa di titoli di piccolo taglio che ingombrava il mercato, determinando una particolare situazione di disagio anche per l'Amministrazione rispetto alle operazioni ch'essa è tenuta ad eseguire in dipendenza del negozio di emissione.

L'efficacia della cennata esenzione fiscale fu, come si è detto, limitata alla durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore del provvedimento, e cioè dal 4 ottobre 1947 al 3 ottobre 1948.

L'agevolazione condusse alla eliminazione di un considerevole numero di titoli dei vari prestiti, ma, per la sua limitata durata, fu ben lungi dal conseguire lo scopo desiderato.

Ora, poichè interessa ottenere la quasi totale eliminazione dei titoli di piccolo taglio (lire 100 e lire 500) e la riduzione di quelli di taglio più elevato mediante il loro raggruppamento in altri di maggiore importo, risultato che potrebbe raggiungersi gradualmente nel tempo, si riterebbe opportuno ripristinare l'agevolazione in parola, senza però porre limitazione alcuna, sia rispetto al taglio dei titoli, sia rispetto alla durata, in modo da facilitare la riunione anche dei titoli d'importo superiore a lire 500 e in qualunque momento l'operazione venga chiesta, essendo essa in ogni caso vantaggiosa per lo Stato.

Invero, avuto riguardo allo svilimento della moneta, i titoli di piccolo taglio sono divenuti un anacronismo, mentre l'allestimento di ciascuno di essi, per carte, stampa e mano d'opera comporta una spesa quasi pari al valore nominale del titolo di taglio minimo (lire 100)

Da quanto premesso conseguirebbe che le operazioni opposte alla riunione, vale a dire quelle di frazionamento di titoli in altri d'importo minore, non dovrebbero fruire di agevo-

lazioni di sorta, in quanto contrarie al fine propostosi dallo Stato di restringere il numero dei titoli in circolazione.

Naturalmente verrebbe meno, perchè ingiustificata, l'esenzione prevista dall'articolo 36 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, per la divisione dei buoni del tesoro poli-enali

* * *

Un particolare provvedimento si riterrebbe, infine, opportuno in favore dei portatori di titoli di Stato residenti all'estero. Il provvedimento riguarderebbe l'esenzione dal pagamento di *diritti consolari* sugli atti e i documenti riguardanti operazioni di debito pubblico.

Già prima della guerra, sia da parte dei connazionali all'estero, sia da parte delle banche alle quali essi sogliono affidare l'incarico di curare le operazioni del genere, venne lamentata l'onerosità dei diritti consolari da corrispondere per la documentazione occorrente per le operazioni medesime.

Oggi poi il pagamento dei diritti in questione, che — com'è noto — si effettua in *lire oro*, è divenuto ancora più gravoso in dipendenza della svalutazione della moneta.

Se si pensi infatti che, in base alla tariffa in vigore dal 1° luglio 1946, i diritti consolari da pagarsi per la semplice legalizzazione di un documento ammontano a lire 30 (oro), appare manifesta l'enormità della spesa che gli aventi diritto debbono sostenere per conseguire la libera disponibilità dei titoli nominativi o misti

di loro pertinenza, spesa che non di rado supera il valore dei titoli stessi.

Ragioni di evidente opportunità consiglierebbero pertanto di concedere le maggiori agevolazioni, nei riguardi soprattutto degli accennati diritti, adottando, in sostanza, quei criteri di facilitazione già seguiti per le operazioni delle casse postali di risparmio e per quelle concernenti i buoni postali fruttiferi (regio decreto 12 maggio 1927, n. 792), e ciò in considerazione anche della larga diffusione che i nostri prestiti ebbero fra i connazionali all'estero, i quali, generosamente rispondendo all'appello della Patria, investirono notevoli somme nei prestiti medesimi.

La concessione della gratuità degli atti consolari anche per le operazioni di debito pubblico determinerebbe certo un minore incasso (del resto irrisorio) per l'Erario, al quale in parte sono devolute le somme derivanti dai diritti di cui trattasi, ma, d'altra parte, oltre a rispondere a principi di equità, favorirebbe l'investimento dei risparmi dei nostri connazionali all'estero in titoli di Stato italiani e quindi l'afflusso della valuta estera nella Repubblica, rinsaldando i legami che i nostri emigrati conservano con la madre Patria.

* * *

Per le suesposte considerazioni mi onoro sottoporre al Vostro esame, onorevoli Senatori, l'unito disegno di legge, che ha già avuto l'approvazione del Ministro per le finanze e del Ministro per gli affari esteri e che, confido, non mancherà di avere il vostro assenso.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Le domande e i documenti che si esibiscono all'Amministrazione del debito pubblico per operazioni su titoli al portatore, nominativi o misti, il cui importo in capitale nominale non superi le lire 50.000, sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa.

Per tali operazioni non è parimenti dovuta la tassa di concessione governativa sulle ricevute di deposito dei titoli presentati.

Le esenzioni considerate nei precedenti comma non sono applicabili alle operazioni di divisione di titoli al portatore in altri di minore importo, anche se trattasi di buoni del tesoro poliennali, e qualunque sia l'ammontare di essi.

Art. 2.

Le domande dirette ad ottenere la riunione, in quanto possibile, di titoli al portatore, nominativi o misti, di qualsiasi importo, in altri d'importo superiore, sono stese su carta libera e non sono dovute la tassa di concessione governativa per il deposito dei titoli da riunire, nè la tassa per il bollo applicato sui nuovi titoli.

Art. 3.

Gli atti e i documenti redatti all'estero, concernenti operazioni su titoli di debito pubblico, sono esenti da diritti consolari.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.